

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

FONDO DI GARANZIA

costituito ai sensi dell'art. 21 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, così come modificato dal Decreto Legislativo 4 maggio 2006 n. 182

Capo I

Definizione e finalità del Fondo di Garanzia

Art. 1 – E' costituito dal Consiglio Nazionale del Notariato il Fondo di Garanzia previsto dall'art. 21 della Legge 16 febbraio 1913 N. 89.

Art. 2 – Il Fondo è destinato al risarcimento di danni patrimoniali di origine penale, da chiunque subiti e non coperti dalle polizze di cui agli articoli 19 et 20 della Legge 16 febbraio 1913 N. 89, così come modificati dal Decreto Legislativo 4 maggio 2006 n. 182, imputabili ai Notai, nell'esercizio della loro attività professionale .

Capo II

Ammontare e patrimonio del Fondo di Garanzia

Art. 3 – L'ammontare del Fondo di Garanzia viene determinato in misura non inferiore ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila).

Il Patrimonio del Fondo di Garanzia è costituito da:

- I contributi versati dai Notai in esercizio, secondo le modalità che saranno di seguito determinate;

- I proventi derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti di chi spetti.
- La devoluzione della dotazione residua del Fondo Volontario temporaneo di Solidarietà approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con Delibera N. 1/1384 del 24 luglio 1998;
- Gli incrementi finanziari derivanti dalla gestione;

Art. 4 – I notai in esercizio alla data del 1° gennaio 2007 sono tenuti a versare al Consiglio Nazionale del Notariato, un contributo, destinato alla dotazione iniziale del fondo, pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento)

da effettuarsi entro il 26 gennaio dell'anno stesso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

Ciascun notaio nominato successivamente alla data del 1 gennaio 2007 sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo di cui sopra

entro il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno successivo all'iscrizione a ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con apposita delibera, potrà stabilire che il relativo contributo sia versato anche in più rate.

Fermo restando quanto precede, per assicurare l'integrità o l'adeguatezza del Fondo, il Consiglio Nazionale del Notariato può deliberare l'obbligo di versamento di ulteriori contributi, anche a carattere periodico, a carico di tutti i Notai in esercizio.

Le somme versate sono definitivamente acquisite al Fondo di Garanzia e non danno luogo ad alcun diritto di ripetizione od obbligo di restituzione.

Art. 5 – Per garantire la disponibilità dell'ammontare minimo del Fondo di Garanzia previsto al precedente art. 3, il CNN può altresì deliberare il ricorso ad idonee coperture assicurative o fideiussorie.

Capo III

Organi e gestione del Fondo di Garanzia

Art. 6 - Sono organi del Fondo di Garanzia:

- Il Comitato di Gestione;
- Il Presidente e il Vice-Presidente del Comitato di Gestione;
- L'Ufficio Centrale Sinistri;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Il Fondo di Garanzia è amministrato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Il Consiglio Nazionale del Notariato svolge le proprie funzioni attraverso il Comitato di Gestione che è tenuto ad applicare le linee di indirizzo che verranno stabilite dalla stesso Consiglio Nazionale all'atto della nomina.

Il Comitato di gestione è composto da tre a cinque membri, nominati dallo stesso Consiglio Nazionale, che provvede anche alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente, fra notai anche a riposo

Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e i suoi membri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Al Comitato di Gestione sono attribuiti i seguenti poteri:

- Raccolta e gestione del Patrimonio del Fondo;
- Amministrazione delle risorse finanziarie;
- Predisposizione del rendiconto di esercizio annuale, da presentare al Consiglio Nazionale del Notariato entro il 30 settembre di ogni anno;
- esercizio delle azioni di rivalsa e cautelari.

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono

fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Comitato di Gestione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

E' possibile tenere le riunioni del Comitato di Gestione con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente indipendentemente dal luogo ove si trovi il soggetto verbalizzante, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al Presidente del Comitato di Gestione ed in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, è attribuita la firma e la legale rappresentanza del Fondo, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 8 – L'Ufficio Centrale Sinistri, nominato dal Consiglio Nazionale del Notariato, è delegato a svolgere le seguenti attività:

- Ricevimento e valutazione delle domande di risarcimento;
- Determinazione e liquidazione dei danni;
- Determinazione in ordine alla costituzione in giudizio, anche per l'esercizio delle azioni di rivalsa.

Art. 9 – La funzione di controllo contabile della gestione del fondo, è affidata al Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale del Notariato che è tenuto a predisporre una relazione annuale di congruità sul rendiconto di esercizio predisposto dal Comitato di gestione.

Per assolvere al proprio compito i Revisori possono accedere ai documenti contabili, chiedere al Comitato di Gestione qualunque altra notizia ritenuta utile e partecipare, su loro richiesta, alle riunioni del Comitato di Gestione.

Art. 10 – Tutte le spese di gestione del Fondo di Garanzia, a qualsiasi titolo sostenute, ivi comprese quelle necessarie per il funzionamento del Comitato di Gestione, dell’Ufficio Centrale e dei componenti di questi ultimi organi, per ragioni del loro ufficio, sono imputate a carico del Fondo stesso.

Capo IV

Accesso al Fondo di Garanzia

Art. 11 – Può rivolgersi al Fondo di Garanzia e richiedere il risarcimento di cui all’art. 1 chiunque abbia subito il danno previsto dall’art. 21 della Legge 16 febbraio 1913 N. 89.

Per ottenere il risarcimento il richiedente deve dimostrare:

- a) che il danno deriva da comportamento del Notaio, avente natura di reato, accertato con sentenza passata in giudicato, o per il quale il relativo procedimento si sia concluso ai sensi di quanto previsto dagli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale;
- b) che il danno è riferibile all’esercizio dell’attività notarile;
- c) che il danno non rientra nelle coperture assicurative previste dagli articoli 19 et 20 della Legge 16 febbraio 1913 N. 89.
- d) che il danno patito non è stato altrimenti risarcito.

Il richiedente é inoltre tenuto a produrre ogni altro documento idoneo a provare il danno definitivamente subito ed il suo ammontare.

Lo stesso richiedente non è tenuto a dimostrare di aver preventivamente escusso il Notaio responsabile del danno.

Nel caso in cui il Comitato di Gestione ne dovesse riscontrare i presupposti di opportunità, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, potrà liquidare il danno, anche prima della conclusione del procedimento relativo alla sua quantificazione.

Art. 12 – La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, a pena di decadenza, al Consiglio Nazionale del Notariato, alla sua sede in Roma, via Flaminia n. 160, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro sei mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cui al precedente art. 9 lett. b), ovvero dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento emesso in applicazione degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale.

Capo V

Istruttoria e modalità di liquidazione

Art. 13 – A seguito della presentazione della domanda da parte del danneggiato, l'Ufficio Centrale Sinistri provvede alla relativa istruttoria, con facoltà di svolgere tutte le indagini e le ricerche ritenute opportune ai fini della determinazione del danno e della legittimazione del richiedente.

A tale scopo può richiedere ogni ulteriore documentazione, ritenuta utile, con obbligo, a carico del richiedente, di collaborare fattivamente, provvedendo al tempestivo inoltro di quanto richiesto.

Art. 14 – L'Ufficio Centrale Sinistri, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette al Comitato di Gestione gli esiti delle istruttorie effettuate in relazione alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'anno solare precedente.

Entro il 30 giugno immediatamente successivo, il Comitato di Gestione decide in ordine all'accoglimento della domanda e, in caso positivo, dispone anche l'ammontare del versamento a favore del richiedente, procedendo alla relativa liquidazione, senza l'applicazione di alcun interesse corrispettivo o moratorio.

Le decisioni assunte dal Comitato di Gestione, in esito alla compiuta istruttoria da parte dell'Ufficio Centrale Sinistri, sono discrezionali ed insindacabili in qualsiasi sede.

Art. 15 – La liquidazione di qualsiasi importo, comunque determinato, a favore del richiedente è subordinata alla preventiva ed incondizionata cessione, da parte di quest'ultimo, di ogni diritto ed azione, ad esso spettante, nei confronti del Notaio responsabile del danno, al Fondo di Garanzia, che viene pertanto surrogato in tali diritti ed azioni, con ampia facoltà di rivalsa, fino a concorrenza degli importi versati al danneggiato.

Capo VI

Limitazioni

Art. 16 – L'ammontare complessivo delle somme annualmente erogate dal Fondo non può essere superiore all'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) previsto al precedente articolo 3).

Qualora la somma degli importi da liquidare in forza di dette richieste sia superiore a tale massimale, l'importo dei singoli risarcimenti sarà proporzionalmente ridotto, nei limiti della disponibilità del Fondo, con l'applicazione dei criteri utilizzati nell'ambito delle procedure concorsuali, senza graduazione alcuna. In nessun caso i richiedenti potranno richiedere successive erogazioni ed integrazioni, rispetto agli importi effettivamente liquidati.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 17 – Le richieste di risarcimento a carico del Fondo di Garanzia e disciplinate dal presente Regolamento possono essere riferite soltanto ed esclusivamente a danni generati da atti di rilevanza

penale commessi in epoca successiva alla costituzione del Fondo stesso.

Per il caso di circostanze che configurino l'ipotesi di continuazione o reiterazione del reato verrà presa come riferimento la data, accertata giudizialmente o comunque verificabile documentalmente, in cui è iniziato il comportamento commissivo od omissivo, che ha dato luogo al procedimento.

Art 18 – Il presente Regolamento e l'operatività del Fondo di Garanzia entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia che approva la delibera del Consiglio Nazionale del Notariato che istituisce e regola il Fondo di Garanzia.